

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 31/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 9 febbraio 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio,  
Mastrandrea Dr. Gerardo. - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:  
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DEL CALCIATORE KALLON MOHAMED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI OTTO A DECORRERE DAL 23.10.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 193 dell' 8.1.2004).

**2 – APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI OTTO, INFLITTA AL CALCIATORE MOHAMED KALLON A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 193 dell' 8.1.2004).

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti, dal calciatore Kallon Mohamed e dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., decide rispettivamente:

- In parziale accoglimento dell'appello del calciatore Kallon Mohamed, di ridurre la sanzione della squalifica a mesi 6 a decorrere dal 23.10.2003.
- Respinge l'appello della Procura Antidoping del C.O.N.I.

Ordina restituirsi la tassa versata .

**3- APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI DAL 17.10.2003, INFLITTA AL CALCIATORE MANUELE BLASI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004).

**4 – APPELLO DEL CALCIATORE MANUELE BLASI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI DAL 17.10.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING** – ( Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004).

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti, dalla Procura Antidoping del C.O.N.I. e dal calciatore Blasi Manuele, decide rispettivamente:

- Respinge l'appello della Procura Antidoping del C.O.N.I.
- In parziale accoglimento dell'appello del calciatore Blasi Manuele, di ridurre la sanzione della squalifica a mesi 5 a decorrere dal 17.10.2003.

Ordina restituirsi la tassa versata .

**5 – APPELLO DEL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Ranalli Cristian, riduce la sanzione della squalifica a n. 3 giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**Publicato in Roma il 10 febbraio 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro